

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 agosto 2016

Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286. (16A06381)  
(GU n.197 del 24-8-2016)

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti gli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Visto l'articolo 10, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che i territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane nonche' possibili feriti, dispersi e sfollati, gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attivita' economiche;

Rilevato, altresì, che a causa degli eventi sismici in questione, risulta essere in pericolo anche la sicurezza dei beni pubblici e privati e pertanto sussiste la necessita' di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alle popolazioni colpite da detti eventi sismici;

Considerata l'eccezionalità della situazione emergenziale, anche tenuto conto delle informazioni acquisite nell'ambito del Comitato Operativo di protezione civile, di cui al comma 3-ter, dell'articolo 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, tenutosi in data 24 agosto 2016, che ha evidenziato la necessita' di promuovere interventi urgenti di prima assistenza alle popolazioni colpite e che fa ritenere che possa acuirsi il rischio per la pubblica incolumita';

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Sentiti i Presidenti delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Decreta:

#### Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1, comma 1, primo periodo, 2 e 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, in considerazione di quanto

espresso in premessa, e' disposto il coinvolgimento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila, il giorno 24 agosto 2016.

2. Per fronteggiare la situazione emergenziale, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile, coordinandone l'attivita' e impartendo specifiche disposizioni operative, assicura l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonche' l'adozione degli interventi provvisori strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992.

Roma, 24 agosto 2016

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri  
De Vincenti